



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO

DI UTENZA DEL SERVIZIO DI LUCE

VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

APPROVATO CON
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30 GENNAIO 2007

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio a domanda individuale, di illuminazione votiva del Cimitero Comunale, direttamente gestito dall'Ente, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 - Modalità di accesso al servizio di luce votiva

La domanda di erogazione del servizio di illuminazione votiva deve essere inoltrata da persona avente causa con la salma sepolta nella tomba per cui viene richiesto tale servizio. L'istanza, redatta su modulo predisposto dal competente ufficio comunale, dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata. L'Ente gestore del servizio dovrà assicurare la fornitura dell'impianto di illuminazione votiva, attivando il relativo punto luce entro 30 giorni dalla richiesta. La domanda avrà valore di contratto per adesione, perfezionato dal pagamento dei relativi corrispettivi. Il contratto di utenza avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al pagamento dei corrispettivi.

Art.3 - Durata del contratto

La durata della fornitura è fissata in 1 o 3 anni, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno, salva attivazione in corso d'anno. In tal caso la tariffa dovrà essere pagata in dodicesimi e la prima scadenza resterà, comunque, fissata al 31 Dicembre dell'anno in corso. La tariffa dovrà essere pagata anticipatamente ed in una unica soluzione per l'importo corrispondente ad uno o tre annualità. La durata della fornitura si intende rinnovata alla sua scadenza, per tacito consenso, e per pari periodo se l'utente non ne avrà data disdetta all'Ente gestore del servizio, almeno un mese prima dalla scadenza tramite lettera raccomandata.

Art.4 - Corrispettivi del servizio

All'atto della presentazione della domanda avente valore contrattuale, l'utente dovrà produrre all'ufficio preposto, attestazione di pagamento delle seguenti somme:

- spesa fissa da corrispondersi una – tantum, quale contributo per oneri di primo impianto per ogni lampada da attivare;
- canone di abbonamento annuo o triennale per ogni lampada, commisurato ai mesi intercorrenti fra la presentazione dell'istanza e la scadenza del 31 dicembre dell'anno o degli anni di riferimento.

Art.5 - Tariffe

Il canone di abbonamento ed i diritti per la realizzazione dell'impianto sono stabiliti con appositi atti dell'Amministrazione Comunale, come per legge.

Qualsiasi modifica delle suddette tariffe sarà resa pubblica per consentire l'eventuale disdetta del contratto da parte dell'utenza, nei termini previsti dal precedente art. 3.

Art.6 - Canone

Il canone di abbonamento, per ogni punto luce con accensione continua, comprende i consumi di energia elettrica e gli oneri fiscali relativi, la manutenzione degli impianti e la relativa sorveglianza, nonché le spese di sostituzione della lampada.

Lo stesso dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, senza alcuna preventiva comunicazione da parte del Comune.

Art.7 - Modalità di pagamento

Il pagamento di tutte le somme dovute, sia quale corrispettivo del servizio di cui al precedente art. 4, sia quale canone di cui al precedente art. 6 potrà essere effettuato:

- a) mediante versamento sul conto corrente postale dell'Ente – Servizio di Tesoreria;
- b) direttamente presso il Comune;
- c) nei locali all'uopo individuati presso il cimitero Comunale, nei periodi fissati dall'Amministrazione e dei quali sarà data ampia diffusione.

Nei casi di pagamento secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) sarà rilasciata apposita ricevuta.

Qualora l'utente non provveda a corrispondere il canone, annuo o triennale, alla scadenza indicata, al precedente art. 6, il Comune, trascorsi 30 giorni, sospenderà l'erogazione del servizio, provvedendo a togliere il portalampada.

In tal caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti, come nuovo allaccio, per cui dovranno essere corrisposte le seguenti spese:

- spese di allaccio di cui all'art. 5;
- rateo mese di gennaio per servizio usufruito e non pagato;
- eventuali canoni anni pregressi, qualora il servizio sia stato erogato e non pagato;
- rimborso forfettario delle spese di disattivazione, quantificate in misura pari al 50% delle spese di allaccio.

Art.8 - Divieti

E' severamente vietato agli utenti:

- asportare e/o sostituire le lampadine;
- aggiungere punti luce abusivi;
- modificare o manomettere l'impianto;
- eseguire gli allacci abusivamente;
- prelevare, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo portare variazioni all'impianto esistente;
- utilizzare un'unica lampada votiva per più lapidi, salvo quelle già in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

E' altresì vietato dotarsi autonomamente ed abusivamente di impianti e/o lampade differenti nella tipologia o nel tipo di alimentazione, da quelle utilizzate dall'Ente Comune. Gli impianti o le lampade comunque difformi saranno rimossi dall'Ente senza alcun preavviso all'utenza.

Art.9 - Rescissione del contratto

I seguenti comportamenti dell'utenza producono la rescissione del contratto, con conseguente interruzione del servizio di illuminazione votiva:

- Mancato pagamento del canone di abbonamento entro 30 giorni dalla scadenza prevista dal precedente art. 6;
- Inottemperanza alle disposizioni di cui al precedente art. 8;

Nel caso in cui, comportamenti difforni da quanto previsto dall'art. 8, producano danni a persone o a cose di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi, i responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni apportati, salvo eventuali azioni civili o penali. L'Amministrazione Comunale, in tal caso, non risponderà dei danni che l'utente avrà provocato a se stesso o a terzi.

Art.10 - Obblighi

Il Comune si impegna ad attivare il punto di luce votiva entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, così come previsto al precedente art. 2. Gli interventi di ripristino dei punti luce guasti verranno effettuati entro 5 giorni dalla rilevazione o dalla segnalazione all'Ente e la sostituzione delle lampadine guaste entro 48 ore dalle stesse.

Decorsi i predetti termini senza che l'Ente abbia provveduto al ripristino dei guasti o alla non sostituzione delle lampade, l'utente potrà richiedere il rimborso della quota del canone di abbonamento relativo all'intero periodo di interruzione del servizio.

Art.11 - Fornitura energia elettrica

Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale è continuativo.

L'Amministrazione comunale, non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica, o per altre cause di forza maggiore, né le stesse daranno titolo a rimborsi agli utenti.

Art.12 - Comunicazioni

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuo.

Art.13 – Norma Transitoria

In sede di prima applicazione, le lampade votive non in regola con il pagamento del canone saranno disattivate decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'eventuale riallaccio, oltre a quanto previsto al precedente art. 7, dovrà essere corrisposto il rateo relativo al periodo da novembre 2006 alla data di disattivazione.

Art. 14 – *Pubblicità*

Copia del regolamento in parola sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio Servizi Cimiteriali, perché possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.15 – *Abrogazione di precedenti disposizioni*

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia, nel rispetto della normativa vigente. Devono, pertanto, intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con lo stesso contrastanti.